

**COMUNE DI SANZENO**

**Provincia di Trento**



**PARERE BREVE DEL REVISORE CONTABILE ALLA PROPOSTA DI  
VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

**Revisore unico**

Nome Cognome: Arianna Zanon

Indirizzo: 38122 Trento – Via Brennero, 52

Telefono 347 7389589

Fax 0461/421064

Posta elettronica: [ariana.zanon@studiodellapietra.eu](mailto:ariana.zanon@studiodellapietra.eu)

Posta elettronica certificata: [ariana.zanon@pec.odctrento.it](mailto:ariana.zanon@pec.odctrento.it)

Premesso che:

- dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia Di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed Organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini ed i loro Enti ed Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- l'art. 175 comma 8 prevede che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"
- richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
  - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
  - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- vista la deliberazione n. 2 del 5 marzo 2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2020–2022 e il Documento Unico di Programmazione 2020–2022;
  - vista la deliberazione n. 16 del 5 marzo 2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020–2022;
  - vista la deliberazione giuntale n. 40 del 21.05.2020, con la quale si è provveduto alla reimputazione ordinaria dei residui attivi e passivi. Art. 3 comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118;
  - vista la delibera del luglio 2020 di variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022

**sono state rideterminate:**

- si è provveduto ad effettuare una variazione di assestamento generale per l'anno 2020, del relativo DUP e PEG 2020 – 2022, in relazione al progetto di lavori di fornitura e posa in opera delle colonnine di ricarica per auto elettriche attraverso l'utilizzo di euro 35.000,00 quale contributo statale come da Decreto Ministeriale del 2 luglio 2020 - Contributi per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile in favore dei Comuni

Tutto ciò premesso

la sottoscritta dott.ssa Arianna Zanon, Revisore dei Conti di Codesto spettabile Ente ai sensi dell'art.35 della L.R. 1/1993 nominata con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 giugno 2020, ha preso visione in data odierna della proposta di delibera del Consiglio Comunale, avente per oggetto la variazione al Bilancio di Previsione 2020

**verificato che:**

- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, attesta l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

ARIANNA ZANON

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

- in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:
  - a) nel bilancio in sede di assestamento
  - b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;
- l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenutolo sufficiente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;
- l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenutolo sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;
- il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale
- il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario

ESPRIME

**parere favorevole** sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di variazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020, considerati la regolarità contabile, il rispetto dei principi di congruità, coerenza e attendibilità delle variazioni stesse, nonché il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trento, 21 ottobre 2020

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Arianna Zanon

